

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2017

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 132. (17A04261)

(GU n.148 del 27-6-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su Proposta

DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019;

Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;

Considerato che l'utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Considerato che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove

necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

Considerato che l'art. 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, dispone il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del citato art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, mediante la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, da effettuarsi con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il seguente comma 142 del medesimo art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli interventi di cui ai precedenti commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' approvato il bando recante le modalita' e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta e, in particolare, l'art. 4, commi 3 e 4, con i quali sono disposte le procedure di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel citato Programma straordinario ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e, in particolare, l'art. 1, con il quale si sostituiscono l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e l'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, riguardanti i tempi e le modalita' di erogazione dei finanziamenti dei citati progetti;

Considerato che occorre procedere ad una prima ripartizione del fondo in relazione alla necessita' ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti ricompresi nel citato programma straordinario;

Visto il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta una prima ripartizione del Fondo

per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario citato in premessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono portate in aumento delle disponibilita' di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 703, della legge n.190 del 2014.

3. Le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le indicazioni contenute nell'art. 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.

5. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 29 maggio 2017

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,  
reg.ne prev. n. 1394